

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 3 marzo 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015) 670)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra tra le iniziative messe in campo dall'UE al fine di fornire una risposta all'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, con particolare riferimento al fenomeno dei terroristi combattenti stranieri (*foreign fighters*), ovvero di cittadini dell'UE che si recano in Siria e in Iraq per sostenere gruppi i terroristici, ricevere formazione e compiere attentati in territorio europeo;

considerato che la proposta reca modifiche al codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) dirette a istituire, per i cittadini europei o comunque per i "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale", controlli sistematici alle frontiere esterne anche in uscita, nonché a rafforzare i vigenti controlli in entrata;

considerato, in particolare, che i cittadini UE saranno sottoposti, sia in entrata che in uscita dalle frontiere esterne europee, a un duplice controllo sistematico: 1. verifica dell'identità, della cittadinanza e dell'autenticità del documento, mediante la consultazione del sistema di informazione Schengen (SIS), della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti e delle pertinenti banche dati nazionali; 2. verifica che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen. Inoltre, in caso di dubbi, la verifica potrà estendersi al controllo degli identificatori biometrici integrati nei passaporti rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 2252/2004;

considerato che la proposta prevede anche che, qualora i controlli sistematici comportino un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, sarà possibile svolgere verifiche "in modo mirato", in base a una valutazione dei rischi che lo Stato membro deve trasmettere all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e su cui deve riferire ogni tre mesi all'Agenzia e alla Commissione europea;

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

considerato che, nell'ambito dei controlli sui cittadini di Paesi terzi, già previsti dalla normativa vigente sia in entrata che in uscita, la proposta rafforza quelli in uscita, prevedendo anche per questi l'obbligo di verifica sistematica che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Si tratta, infatti della medesima base giuridica del regolamento (CE) n. 562/2006 che ha istituito il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta reca disposizioni dirette a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri competenti per le frontiere esterne dell'Unione, che solo un intervento a livello europeo può assicurare, ai fini di una efficace politica di sicurezza europea. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare un rafforzamento della sicurezza interna, mediante l'istituzione di controlli sistematici su tutte le persone, sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione. Peraltro, i possibili svantaggi derivanti da aggravamenti nella circolazione, in termini di code e lungaggini nei controlli, sono affrontati dalla proposta di regolamento con la possibilità di derogare ai controlli sistematici mediante i controlli mirati. Inoltre, le misure proposte non vanno ad incidere sull'esercizio del diritto alla libera circolazione interna all'Unione;

in riferimento alla possibilità di effettuare controlli mirati in caso di impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, derogando al principio generale dei controlli sistematici, si ritiene opportuno esplicitare che ciò debba limitarsi, nello scopo e nella durata, allo stretto indispensabile, senza eccedere rispetto a quanto ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi elaborata dallo Stato membro e valutata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne;

in riferimento all'utilizzo delle banche dati contenenti elementi informativi relativi alle persone, si ritiene auspicabile procedere a una loro maggiore sistematizzazione organica, anche per quanto riguarda le persone che possono essere autorizzate ad accedervi.

Lucio Romano